

Verona, 15/09/2026

**Ai nostri
spett.li Clienti**

DECRETO OMNIBUS – NOVITA' PER IL CALCOLO DEL FRINGE BENEFIT AUTO

Con il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. Decreto Omnibus), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, sono state nuovamente modificate le regole di determinazione del fringe benefit relativo ai veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2026, non modificano le percentuali di tassazione previste in funzione della tipologia di alimentazione del veicolo, ma introducono alcune importanti novità che interessano sia i veicoli soggetti alle regole introdotte dal 2025 sia quelli che rientrano nel precedente regime basato sulle emissioni di CO₂.

La disciplina trova applicazione anche in caso di riassegnazione del veicolo ad un dipendente diverso dal primo assegnatario.

VEICOLI CON PIÙ DI CINQUE ANNI: MAGGIORAZIONE DEL 50%

La principale novità introdotta dal Decreto Omnibus riguarda l'anzianità del veicolo.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al quinto anno dalla prima immatricolazione, il valore del fringe benefit deve essere incrementato del 50%; diventa quindi necessario monitorare, per ciascun veicolo aziendale concesso in uso promiscuo, la data di prima immatricolazione, al fine di individuare correttamente il momento dal quale applicare la maggiorazione.

ACCESSORI E ALLESTIMENTI: MAGGIORAZIONE DEL 5%

Dal periodo d'imposta 2026 è inoltre prevista una specifica disciplina per accessori e allestimenti dell'auto aziendale.

Se il veicolo è dotato di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore del fringe benefit deve essere maggiorato forfetariamente del 5%.

Le eventuali somme trattenute al dipendente per la concessione del veicolo, comprese quelle riferite ad accessori e allestimenti, sono invece integralmente deducibili dal valore convenzionale del fringe benefit.

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

REGIME TRANSITORIO PER I VEICOLI SOGGETTI ALLE VECCHIE REGOLE CO₂

Il Decreto Omnibus interviene anche sulla disciplina transitoria relativa ai veicoli che possono continuare a beneficiare delle precedenti modalità di calcolo basate sulle emissioni di CO₂.

In particolare, viene ampliata la clausola di salvaguardia prevista per i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024: le precedenti regole possono continuare ad essere applicate qualora il veicolo sia stato concesso in uso promiscuo entro il 31 dicembre 2025, anziché entro il precedente termine del 30 giugno 2025.

Le medesime regole continuano inoltre ad applicarsi anche in caso di riassegnazione del veicolo ad un altro dipendente.

ADEMPIMENTI PER I DATORI DI LAVORO

Alla luce delle nuove disposizioni, si raccomanda alle aziende che assegnano veicoli in uso promiscuo di verificare:

- la data di prima immatricolazione di ciascun veicolo;
- la tipologia di alimentazione e il regime fiscale applicabile;
- la presenza di accessori o allestimenti non compresi nelle tabelle ACI;
- le eventuali somme trattenute al dipendente per il veicolo e per gli optional;

Poiché le novità incidono già sul periodo d'imposta 2026, per le posizioni interessate potrà rendersi necessario procedere al ricalcolo del fringe benefit.

Sarà nostra cura contattare le aziende clienti che presentano auto assegnate in fringe benefit al fine di analizzare le singole posizioni per gli eventuali ricalcoli necessari.

Studio Associato Basso – De Bortoli – Zambelli

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO